

1. Principi generali

1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto si applicano automaticamente a qualsiasi ordine di beni e/o di servizi (di seguito, i "Prodotti"). Le presenti condizioni regolano le relazioni contrattuali tra i soggetti di seguito definiti "Il Fornitore" e Arcadis Italia S.r.l. (di seguito "ARCADIS" e, congiuntamente al Fornitore, le "Parti"), e prevalgono su tutte le altre disposizioni, o sulle condizioni del Fornitore, salvo quelle espressamente accettate da ARCADIS per iscritto. Le questioni non regolate dalle presenti condizioni saranno disciplinate dalle normative e dagli usi di settore. Qualora ARCADIS non dovesse avvalersi di una o più delle presenti condizioni generali, ciò non potrà mai essere interpretato come una rinuncia a valersene

1.2 successivamente.

L'accettazione di un ordine di acquisto implica piena adesione del Fornitore alle presenti condizioni generali di acquisto, senza

1.3 riserva alcuna.

Allo stesso modo, qualsiasi condizione di vendita del Fornitore precedentemente accettata che sia in conflitto con o si aggiunga alle seguenti condizioni di acquisto non sarà più ritenuta vincolante.

2.

2.1 Ordini e loro modifiche

Ordini, contratti e richieste di consegna o di fornitura così come modifiche o aggiunte agli stessi dovranno essere formulati per

2.2 iscritto.

La validità di eventuali accordi verbali, incluse modifiche e integrazioni alle presenti condizioni di acquisto, è subordinata

2.3 alla tassativa conferma scritta da parte di ARCADIS.

Saranno considerate conferme scritte anche le comunicazioni

2.4 pervenute per via telematica.

I preventivi avranno forza vincolante e non daranno luogo a compensi di nessun genere a favore del Fornitore, salvo diverse

2.5 disposizioni concordate in maniera esplicita tra le Parti.

Se il Fornitore non accetta l'ordine in forma scritta entro 2 (due) settimane di calendario dalla sua ricezione, ARCADIS avrà il

2.6 diritto di annullarlo.

Le richieste di consegna e/o di fornitura da parte di ARCADIS riferite a contratti quadro sono vincolanti per il Fornitore se non rifiutate da quest'ultimo entro 2 (due) giorni lavorativi dalla loro

2.7 data di ricezione.

ARCADIS gode del diritto di poter chiedere al Fornitore delle prestazioni aggiuntive. Il Fornitore potrà rifiutare detta richiesta avanzata da ARCADIS relativa alle prestazioni aggiuntive soltanto qualora l'esecuzione delle medesime sia possibile esclusivamente con un costo sproporzionato.

3.

3.1 Consegna dei beni / Fornitura di servizi

Consegne o forniture difformi dalle specifiche indicate nei contratti e ordini di ARCADIS sono ammissibili solo previo consenso scritto di ARCADIS.

3.2

Le date ed i termini concordati per iscritto sono vincolanti per il Fornitore. L'adempimento puntuale ai periodi e alle date di consegna è determinato dalla data di ricezione da parte di ARCADIS della merce e/o dalla data di completamento dei servizi previa accettazione positiva degli stessi.

3.3

Se il Fornitore è responsabile per l'installazione o la messa in funzione e salvo che non sia diversamente concordato, saranno

a carico del Fornitore tutti i costi indiretti connessi, come ad esempio le spese viaggio e di trasporto, la fornitura di attrezzi e rimborsi spese.

3.4 Nel caso in cui il Fornitore effettui la consegna in ritardo rispetto ai termini concordati ed ancora qualora consegna la merce in luoghi e soggetti diversi da quelli indicatigli da ARCADIS, quest'ultima potrà rifiutarsi di accettare la fornitura e potrà richiedergli l'integrale risarcimento dei danni. In deroga a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 1510 c.c. il Fornitore non è liberato dall'obbligo della consegna rimettendo i beni al vettore o allo spedizioniere. Il Fornitore dovrà dare immediata notizia all'ufficio acquisti di ARCADIS, ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare o fornire i beni o i servizi tempestivamente e con la qualità richiesta. Ciò comunque non lo esonererà dalle relative responsabilità conseguenti il ritardo nell'effettuazione della prestazione.

3.5 L'accettazione incondizionata di una consegna di beni o fornitura di servizi tardive non comporterà e non potrà in alcun modo essere intesa ed equiparata come una rinuncia da parte di ARCADIS alla richiesta di risarcimento di danni.

3.6 Di norma, consegne o forniture parziali non sono ammesse salvo che ARCADIS non le abbia espressamente concordate.

3.7 Nel caso di beni, faranno fede, ai fini di eventuali reclami, le quantità, i pesi e le dimensioni rilevate da ARCADIS in fase di accettazione degli stessi.

3.8 Il Fornitore, contestualmente all'effettuazione della fornitura di beni, dovrà consegnare a ARCADIS tutta la documentazione necessaria ed idonea al suo regolare utilizzo (ad esempio i manuali di istruzione e funzionamento, quelli di installazione ed assemblaggio e ancora i certificati di garanzia).

3.9 Il Fornitore dovrà fornire i servizi tramite la sua impresa. Potrà subappaltare la fornitura di servizi a terzi tassativamente solo previo consenso scritto di ARCADIS e comunque, in tale ultima ipotesi, risponderà in proprio nei confronti di ARCADIS di tutte le attività del subappaltatore come se fossero state poste in essere dal medesimo Fornitore. Nel caso in cui richieda servizi a terzi, il Fornitore si impegna ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1381 c.c. a far incorporare nei relativi contratti sottostanti, i termini e le condizioni di cui al presente documento.

3.10 Gli standard di prestazione desiderati da ARCADIS, le configurazioni e gli scopi specificati dalla stessa, non esimeranno il Fornitore dal suo obbligo di fornire soluzioni tecnicamente prive di difetti ed economiche. Il Fornitore dovrà tempestivamente informare ARCADIS se gli standard di prestazione, le configurazioni o gli scopi di cui sopra siano in conflitto con tale soluzione, o se modifiche o migliorie nell'oggetto o nello scopo della prestazione siano necessari o appropriati per altri motivi. Servizi aggiuntivi o modifiche eseguiti senza la previa autorizzazione scritta di ARCADIS non potranno essere adottati quale fondamento di pretese da parte del Fornitore.

3.11 I servizi devono essere eseguiti in conformità con l'oggetto del contratto e lo scopo della prestazione; quanto sopra si applica anche alla documentazione relativa alle specifiche. Il Fornitore dovrà osservare lo stato generale della scienza e dell'arte, la normativa regolamentare applicabile, le direttive delle associazioni dei consumatori, le prassi di sicurezza e le relative misure, compresa le norme di sicurezza di ARCADIS. Nell'esecuzione di ordini di ingegnerizzazione, la prestazione

dovrà essere finalizzata a consentire la facile esecuzione di lavori di manutenzione e/o ispezione.

- 3.12 Ove sia stato informato dello scopo dei servizi, il Fornitore garantirà la conformità di tali servizi allo scopo dichiarato. Eventuali ispezioni o approvazioni di parti del servizio, non influiranno sull'obbligazione del Fornitore di eseguire i servizi e di prestare garanzia per gli stessi. L'accettazione seguirà all'approvazione dei servizi completi, non all'eventuale utilizzo o pagamento degli stessi.

4. Proprietà intellettuale

- 4.1 ARCADIS dovrà essere informata immediatamente dal Fornitore nel caso in cui diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi siano necessari per l'esecuzione dell'ordine, anche solo se ve ne sia il rischio. Inoltre, ARCADIS dovrà essere informata immediatamente nel caso in cui al Fornitore pervengano eventuali contestazioni provenienti da terzi circa la titolarità di diritti di proprietà industriale o segni distintivi, o contestazioni di altri compratori sulle caratteristiche dei beni o sui segni distintivi dei beni.
- 4.2 Se non diversamente previsto dal contratto, i disegni, le descrizioni, i calcoli e tutto quanto eseguito dal Fornitore o da terzi soggetti cui tali attività sono state subappaltate saranno trasferiti in proprietà a ARCADIS al momento della loro realizzazione, senza che sorga a carico di quest'ultima alcun obbligo di remunerazione. A questo proposito le Parti convengono fin d'ora che il Fornitore ed i terzi soggetti non solo non avranno alcun diritto su tali opere, che diventeranno quindi di piena proprietà di ARCADIS, ma ancora che per le stesse quest'ultima non dovrà riconoscere alcun importo al Fornitore, considerato che il compenso per la loro creazione si intende già considerato in quello riconosciuto a favore del Fornitore e di terzi per la loro realizzazione. Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere consegnati a ARCADIS in originale non appena realizzati e completati. I documenti messi a disposizione da ARCADIS dovranno essere conservati con cura e tenuti in luogo sicuro. Tali documenti ed altri come modelli, disegni, bozze ecc. realizzati o procurati al fine di eseguire l'ordine resteranno di proprietà di ARCADIS, cui dovranno essere restituiti al più tardi al completamento dell'ordine. ARCADIS si riserva tutti i diritti sui documenti messi a disposizione, anche nel caso in cui sia concesso un brevetto per invenzione o registrato un modello di utilità. È escluso ogni diritto di ritenzione da parte del Fornitore.
- 4.3 ARCADIS potrà utilizzare e sfruttare a sua discrezione, liberi da ogni diritto o pretesa di terzi, tutti i risultati conseguiti nell'esecuzione dei servizi, comprese le invenzioni e i diritti di uso e sfruttamento secondo il codice della proprietà industriale applicabile, fin dal momento del loro concepimento e della loro realizzazione, senza alcun corrispettivo per il Fornitore.
- 4.4 Eventuali invenzioni realizzate dal Fornitore nel corso dell'incarico, brevettabili o non brevettabili, saranno di esclusiva proprietà di ARCADIS senza alcun corrispettivo per il Fornitore. Quest'ultimo adotterà idonei provvedimenti per l'immediato trasferimento a ARCADIS delle invenzioni, ove non diversamente previsto dal presente contratto.

5. Forza maggiore

- 5.1 Se, e nella misura in cui, il mancato adempimento delle obbligazioni di una parte sia causato da un evento di forza maggiore, lo stesso non sarà considerato inadempimento nell'ambito del contratto e, ove possibile, consentirà la proroga dei termini contrattuali di esecuzione delle obbligazioni delle parti secondo quanto di seguito stabilito.
- 5.2 È considerato evento di forza maggiore un fatto o atto indipendente dalla volontà e/o dal controllo delle Parti non derivante da loro inadempimenti, atti illeciti, comportamenti od omissioni colpose, e tale da impedire il puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto alle Parti. Gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore agli effetti del presente Articolo nei casi di scioperi di carattere nazionale o generali del settore in cui opera il Fornitore. Non saranno considerati eventi di forza maggiore gli scioperi limitati all'azienda del Fornitore o dei suoi subfornitori.
- 5.3 In ogni caso, la mancanza di materiali o di mano d'opera non sarà considerata evento di forza maggiore.
- 5.4 Al verificarsi di un evento di forza maggiore la parte interessata informerà, per iscritto, l'altra parte dell'esistenza di tale evento e della stima della sua durata. La causa di ritardo od interruzione delle obbligazioni contrattuali dovrà essere rimossa dalla parte interessata se ciò sia ragionevolmente fattibile, con la massima celerità ed ogni attività relativa al contratto dovrà essere ripresa il più rapidamente possibile.
- 5.5 La natura e la durata dell'evento di forza maggiore dovranno essere certificate dagli enti ed autorità competenti, ove possibile, e comunque segnalate all'altra parte. A seguito di tali certificazioni o segnalazioni verranno concordati dalle Parti nuovi termini contrattuali di esecuzione delle rispettive obbligazioni ed eventualmente una nuova data di completamento delle opere.
- 5.6 Nel caso in cui il Fornitore fosse impossibilitato ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per un periodo ininterrotto superiore a quindici (15) giorni, ARCADIS potrà recedere dal contratto, dandone notifica scritta al Fornitore.
- 5.7 In tal caso ARCADIS pagherà al Fornitore gli importi indicati così come previsto all'Articolo 12.

6.

6.1 Avviso di spedizione e fattura

Valgono i dettagli contenuti negli ordini di ARCADIS, contratto e richieste di consegna e/o fornitura. La fattura contenente il numero di fattura e altre specifiche dovrà essere inviata in una copia all'indirizzo indicato nell'ordine di acquisto/contratto e non dovrà accompagnare la merce.

7.

7.1 Prezzo e passaggio del rischio

Salvo diverso accordo, nel caso di fornitura di beni, i prezzi si intendono con "reso al luogo di destinazione" (DAP Incoterms 2010) ed includono l'imballaggio. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è esclusa. Il Fornitore assume tutti i rischi di perdita o danno relativi alla merce fino a che questa sia ricevuta da ARCADIS, o da un rappresentante della stessa, nel luogo di consegna concordato in conformità con il contratto.

7.2 L'importo del compenso per i beni e/o servizi oggetto della fornitura sarà concordato separatamente in ciascun ordine o contratto. I prezzi concordati non potranno essere modificati, salvo diversa pattuizione scritta, espressa caso per caso. Ove in un contratto il compenso non sia stato previsto ad un prezzo

prefissato, ma secondo le spese sostenute e provate, il Fornitore garantisce di mantenere la propria richiesta nell'ambito dell'offerta o del preventivo totale approvato. Costi supplementari saranno quindi riconosciuti da ARCADIS solo se preventivamente approvati e comprovati in forma scritta.

8. Termini di pagamento

8.1 Valgono i termini di pagamento presenti nell'ordine/contratto di acquisto. Il pagamento è subordinato al controllo della fattura.

9. Denuncia dei vizi

9.1 L'accettazione dei Prodotti sarà soggetta e subordinata alla ispezione e/o al controllo da parte di ARCADIS al fine di verificare l'assenza di vizi e difetti, la completezza e la regolarità della fornitura. ARCADIS darà notizia senza indugio di qualsiasi vizio dal momento della sua scoperta. A questo proposito il Fornitore rinuncia a qualsiasi contestazione in tema di ritardo nella notifica dei vizi.

9.2 I Prodotti forniti dal Fornitore e/o da terzi soggetti sono garantiti per i vizi e difetti di funzionamento e sono quindi assistiti dalla garanzia per vizi prevista dagli articoli 1490 e 1667 c.c. e ancora da tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge italiana in relazione alle specifiche caratteristiche della fornitura, dell'appalto e del servizio prestato. Al riguardo le Parti danno atto che, nel caso in cui la prestazione del Fornitore integri un rapporto di vendita di beni, ARCADIS potrà formulare le sue riserve relative ai vizi occulti, alle quantità mancanti o alla non conformità della merce consegnata in un termine di 45 giorni lavorativi dalla loro scoperta, ai sensi del primo comma dell'art. 1495 del c.c.

9.3 Nel caso in cui la prestazione del Fornitore integri invece un appalto di servizi, ARCADIS potrà formulare le sue riserve relative ai vizi occulti, alle quantità mancanti o alla non conformità dei servizi in un termine di 70 giorni dalla loro

9.4 scoperta.

In ogni caso, il Fornitore rinuncia fin d'ora irrevocabilmente ad eccepire ogni eventuale ritardo di ARCADIS nella denuncia dei

9.5 vizi.

Inoltre, le Parti convengono che, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 1495 c.c., ed ai sensi del terzo comma dell'art. 1667 c.c., il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento per i difetti è di 2 anni, eccettuati i casi di fraudolenta erronea dichiarazione. È escluso il caso in cui il prodotto è usato in una costruzione edile nel rispetto degli usi e leggi abituali e provochi od abbia provocato la difettosità della stessa. Il termine di prescrizione decorre dalla consegna del prodotto (passaggio del rischio).

10.

10.1 Reclami per vizi

Ove il Fornitore non proceda immediatamente ad ovviare ai difetti dopo una richiesta di ARCADIS in tal senso, in caso di urgenza ed in particolare per evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, ARCADIS è autorizzata ad effettuare direttamente o far effettuare, tramite terzi, ogni opportuna correzione del difetto a spese del Fornitore.

Ove fornisca beni o servizi di cui non ha la piena proprietà, il Fornitore darà a ARCADIS piena manleva nei confronti di pretese di terzi, nonché piena garanzia per evizione e rivendica.

10.3 Qualora il Fornitore adempia l'obbligo di prestazione aggiuntiva fornendo un prodotto sostitutivo, i termini di decadenza e prescrizione della merce consegnata in sostituzione saranno calcolati di nuovo a partire dalla consegna, a meno che – in fase di prestazione aggiuntiva – il Fornitore esprima esplicitamente e idoneamente la riserva che la consegna sostitutiva è stata effettuata per pura dimostrazione di buona volontà, al fine di evitare controversie o nell'interesse della continuazione del rapporto di fornitura.

10.4 Nel caso in cui ARCADIS dovesse incorrere in spese a causa della consegna difettosa del prodotto, in particolare costi di trasporto, spedizione, lavorazione, manodopera, montaggio e smontaggio, materiali o costi per ispezioni e verifiche, le suddette spese saranno a carico del Fornitore.

10.5 Le Parti convengono che qualora ARCADIS contesti la fornitura per qualsiasi causa e motivo, potrà sospendere il relativo pagamento fino a quando non sarà stata accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato la sua regolarità e la fondatezza delle contestazioni, motivo per cui il Fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate da ARCADIS interessi di sorta neppure quelli legali e quelli previsti dal D. Lgs. 231/2002 come successivamente modificato e aggiornato.

10.6 ARCADIS potrà compensare le somme richieste al Fornitore a titolo di risarcimento del danno con quelle dovutegli per le forniture e ciò anche se il credito di ARCADIS non è certo, liquido ed esigibile.

10.7 L'eventuale avvenuto pagamento della fornitura non pregiudicherà in alcun modo il diritto di ARCADIS di contestarla e di ripetere il pagamento oltre a rivendicare nei confronti del Fornitore il risarcimento dei danni subiti tutti, nessuno escluso. Il Fornitore sarà responsabile per qualsiasi inadempimento di uno dei suoi sub-fornitori al pari di un proprio inadempimento.

11. Responsabilità da Prodotto e procedura di richiamo

11.1 Nel caso in cui venga esercitata contro ARCADIS un'azione per responsabilità da prodotto, il Fornitore è obbligato a manlevare e a tenere indenne ARCADIS da dette richieste se e nella misura in cui il danno è dovuto a un difetto del prodotto fornito dal Fornitore. Nel caso di responsabilità derivante da inadempimento, essa – tuttavia – si applicherà soltanto se il Fornitore è inadempiente. Nel caso in cui la causa del danno ricada nell'ambito delle responsabilità del Fornitore, a questi competerà l'onere della prova in tale misura.

11.2 Nei casi di cui al precedente paragrafo 11.1, il Fornitore è tenuto a sostenere tutti i costi e le spese, ivi inclusi i costi di eventuali azioni legali.

11.3 In tutti gli altri casi, si applicheranno le disposizioni di legge.

11.4 Prima di ogni eventuale azione di richiamo dei prodotti dovuta in toto o in parte a un difetto del prodotto fornito dal Fornitore, ARCADIS ne darà comunicazione a detto Fornitore, offrendo allo stesso la possibilità di collaborare e discuterà con il Fornitore le modalità di conduzione dell'azione di ritiro più efficiente, a meno che il verificarsi di particolari urgenze non consenta alcuna comunicazione o collaborazione. I costi dell'azione di richiamo si intendono a carico del Fornitore nel momento in cui essa sia da attribuire ad un difetto del prodotto fornito dal Fornitore stesso.

12. Diritti di recesso e risoluzione

- 12.1 Oltre ai casi di risoluzione previsti per legge, ARCADIS ha la facoltà di risolvere il presente contratto con effetto immediato se: - le condizioni patrimoniali/finanziarie del Fornitore risultano o rischiano di essere profondamente/sostanzialmente deteriorate, compromettendo in questo modo l'impegno di fornitura nei confronti di ARCADIS; - il Fornitore è divenuto insolvente o si trova in una situazione di indebitamento eccessivo; - il Fornitore non ha adempiuto alle obbligazioni di cui all'articolo 3.10.
- 12.2 ARCADIS si riserva anche il diritto di risolvere il presente contratto qualora il Fornitore presenti un'istanza di fallimento, di concordato preventivo o altra procedura concorsuale che coinvolga il patrimonio del Fornitore stesso.
- 12.3 Nel caso in cui il Fornitore esegua solo parzialmente la fornitura, ARCADIS ha la facoltà di risolvere l'intero contratto, qualora non sia interessata ad un adempimento parziale.
- 12.4 In ogni caso, ARCADIS si riserva il diritto di recesso, previo preavviso di 15 giorni da comunicarsi al Fornitore.

13. Conduzione delle opere, rispetto degli obblighi fiscali e previdenziali e sicurezza del lavoro

- 13.1 Le persone che in esecuzione di un ordine o di un contratto eseguano lavori in un ufficio di ARCADIS dovranno uniformarsi agli obblighi di legge nonché alle policy e alle procedure interne di ARCADIS, in materia di salute e sicurezza. Fatta salva l'applicazione dell'art. 1229 cod. civ. è esclusa qualsiasi responsabilità di ARCADIS per incidenti che si verificano negli uffici di ARCADIS a danno di dette persone.
- 13.2 Qualora il Fornitore eseguisse i servizi richiesti in uno stabilimento e/o area di un Cliente di ARCADIS, il Fornitore si obbliga, durante l'esecuzione dei lavori in cantiere, ad osservare e far osservare scrupolosamente ai propri dipendenti e ai suoi sub-fornitori e/o subappaltatori, tutte le norme di legge per la prevenzione infortuni, igiene sul lavoro, buona tecnica, protezione ambientale, nonché i regolamenti interni in vigore nell'unità del Cliente di ARCADIS.

14. Confidenzialità e riservatezza

- 14.1 Il Fornitore manterrà confidenziali, rispetto a terzi, tutte le informazioni commerciali e tecniche rese disponibili da ARCADIS (compresi i dati che possono essere appresi da oggetti, documenti, o software e qualsiasi altra informazione o esperienza), nonché i risultati dei lavori conseguiti in base al contratto, salvo quanto già di pubblica conoscenza. Le informazioni saranno rese disponibili solo presso la sede del Fornitore a quelle persone cui le stesse occorrono ai fini delle forniture da effettuare a ARCADIS. Tali persone dovranno impegnarsi a mantenerne la confidenzialità. Le informazioni sono di esclusiva proprietà di ARCADIS e non potranno essere duplicate o utilizzate commercialmente – salvo che per le consegne destinate a ARCADIS – senza previa autorizzazione scritta di ARCADIS. A richiesta di ARCADIS, tutte le informazioni comunicate da ARCADIS (incluse le copie o registrazioni, se esistenti), nonché i beni e gli strumenti dati in uso da ARCADIS al Fornitore dovranno essere immediatamente restituiti o comprovatamente distrutti. Tutti i diritti su tali informazioni sono riservati a ARCADIS (inclusi i diritti di privativa industriale e

intellettuale). Tale riserva si applicherà anche alle informazioni fornite da terzi.

- 14.2 I beni realizzati sulla base di documentazione come disegni, modelli e simili, allestiti da ARCADIS o basati su informazioni confidenziali di ARCADIS, nonché beni realizzati con nostri utensili o con utensili modellati sugli stessi, non potranno mai essere utilizzati dal Fornitore al di fuori del contratto di fornitura con ARCADIS, né offerti o ceduti a terzi. Quanto sopra si applica anche agli ordini di ARCADIS.
- 14.3 I servizi resi a ARCADIS dal Fornitore, o parti o elementi degli stessi, non potranno essere erogati a terzi nello stesso modo per due anni dalla loro esecuzione, salvo che la tecnologia su cui si fondano non rientri nello stato generale dell'arte e della conoscenza.
- 14.4 Per quanto riguarda le informazioni tecniche e commerciali ricevute da ARCADIS per l'esecuzione del servizio, l'impegno di confidenzialità continuerà anche successivamente all'esecuzione e conclusione del contratto finché e nella misura in cui tali informazioni non divengano di dominio pubblico per motivi non riconducibili al Fornitore, ovvero nel caso in cui ARCADIS rinunci per iscritto all'impegno di confidenzialità.

15. Privacy

- 15.1 Come parte dei servizi commissionati, il Fornitore potrebbe dover elaborare i dati personali per conto di ARCADIS o dei clienti di quest'ultima.
- 15.2 Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali solo per gli scopi stabiliti da ARCADIS e a non elaborarli in altro modo; si impegna inoltre a rispettare le istruzioni fornite da ARCADIS.
- 15.3 Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi legali in relazione al trattamento dei dati personali, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di informare gli interessati e l'esercizio dei diritti delle persone interessate, secondo le disposizioni del Reg. UE 679/2016 ("GDPR").
- 15.4 Il Fornitore garantisce la riservatezza dei dati trattati e si impegna ad imporre il medesimo obbligo di riservatezza ai propri dipendenti e partner autorizzati.
- 15.5 Per l'intera durata del contratto, il Fornitore si impegna ad adottare adeguate misure di sicurezza dei dati, nel rispetto della normativa applicabile.
- 15.6 Il Fornitore deve informare ARCADIS: - di tutte le presunte violazioni delle norme relative al trattamento dei dati personali. - di tutti gli obblighi legali, amministrativi o giudiziari che gli sono stati imposti in relazione al trasferimento dei dati a terzi. - di qualsiasi violazione dei dati entro un periodo massimo di 48 ore dopo averne preso atto; questa comunicazione deve essere fornita con tutta la documentazione pertinente del caso, se necessario, all'autorità di controllo competente informata di tale violazione.
- 15.7 Il Fornitore assisterà ARCADIS in caso di verifica da parte dell'autorità competente e fornirà tutti i documenti o le informazioni necessari o richiesti. Il Fornitore non farà alcuna copia dei dati e non distruggerà i dati senza il preventivo accordo scritto di ARCADIS. Quando il rapporto commerciale è terminato, il Fornitore non deve conservare alcuna copia dei dati e si impegna a cancellarli quando i dati verranno restituiti ad ARCADIS o al Titolare del Trattamento entro il periodo concordato. Il Fornitore dovrà fornire ad ARCADIS la documentazione necessaria ai sensi

della normativa applicabile per dimostrare la conformità a tutti i suoi obblighi contrattuali e legali e per consentire che i controlli siano effettuati dal Titolare.

16. Conformità a norme e principi D. Lgs. 231/2001

- 16.1 Il Fornitore si impegna, nell'ambito del suo rapporto commerciale con ARCADIS, a non offrire o concedere, né promuovere o accettare, qualsiasi vantaggio, né durante le proprie trattative commerciali, né nell'ambito di trattative con pubblici ufficiali, che siano in violazione della normativa anticorruzione applicabile.
- 16.2 Il Fornitore si impegna, nell'ambito del suo rapporto commerciale con ARCADIS, a non stipulare nessun accordo con altre società né a stabilire pratiche concordate con altre società aventi lo scopo o l'effetto di provocare un ostacolo, una restrizione o una distorsione della concorrenza in violazione della normativa antitrust applicabile.
- 16.3 Il Fornitore garantisce di rispettare la normativa applicabile in materia di salario minimo, impegnandosi anche a far rispettare il medesimo obbligo ai sub-fornitori. Su richiesta, il Fornitore fornirà adeguata prova del rispetto dei predetti obblighi. Nel caso di inadempimento a tali obblighi, il Fornitore manterrà ARCADIS manlevata e indenne da qualsiasi pretesa di terzi, obbligandosi a rimborsare qualsiasi relativa sanzione, comunque denominata, comminata ad ARCADIS.
- 16.4 Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale e la salute e sicurezza sul posto di lavoro e impegnarsi a minimizzare gli effetti negativi delle proprie attività sull'uomo e sull'ambiente. A tale riguardo, il Fornitore istituirà e svilupperà con continuità per quanto possibile un sistema di qualità basato sulla norma ISO 14001.
- 16.5 Nel caso in cui il Fornitore violi ripetutamente la legge e/o violi la legge nonostante sia stato opportunamente preavvisato, e non sia in grado di dimostrare che a tale violazione ha posto rimedio nei limiti del possibile e che ha adottato le opportune precauzioni per evitare violazioni future, ARCADIS si riserva il diritto di recedere o risolvere il contratto di fornitura senza preavviso.
- 16.6 Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico di ARCADIS, nonché dell'Arcadis General Business Principles (AGBP) e il Supplier Code of Conduct del Gruppo ARCADIS, pubblicati sul sito internet www.arcadis.com o messi a disposizione del Fornitore su richiesta. Il Fornitore si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni contenute nei documenti citati, oltre a verificarne periodicamente eventuali modifiche e/o aggiornamenti in pendenza del rapporto contrattuale. Il Fornitore dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale di ARCADIS e della volontà di quest'ultima di iniziare e mantenere un rapporto contrattuale con il Fornitore. L'inosservanza da parte del Fornitore di una qualsiasi delle previsioni del Modello, del Codice Etico e dell'AGBP costituisce un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e legittima ARCADIS a risolvere il rapporto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

17. Luogo della prestazione

- 17.1 Il luogo della prestazione è il luogo in cui le merci devono essere consegnate secondo il contratto o in cui il servizio deve essere prestato secondo quanto disposto nell'ordine/contratto.

18. Varie

- 18.1 L'eventuale inefficacia di una clausola delle presenti condizioni o di successivi accordi integrativi non comporterà l'invalidità delle altre condizioni. Le Parti concorderanno una clausola sostitutiva che ne rifletta il più possibile l'intento economico.
- 18.2 Le presenti condizioni di acquisto sono regolate esclusivamente dalle leggi della Repubblica Italiana.
- 18.3 Per ogni controversia derivante dalle presenti condizioni o connessa con le stesse, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, con concorde espressa esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente o alternativo.
- 18.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni singola previsione delle presenti condizioni generali è stata da entrambe le Parti nella propria qualità di operatori professionali ampiamente discussa, concordata ed approvata specificamente, così come ogni singolo paragrafo ed articolo, non trovando pertanto applicazione le disposizioni degli articoli 1341 e 1342 del c.c.

Data

Firma Fornitore per accettazione
